

004335

Sent. N. _____

Spediz. _____

Depos. 21 LUI

R.G. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO

in persona del Giudice dott. Piero ROCCHETTI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.L. **OMISSIS** promossa da:

005663

OMISSIS elettivamente domiciliato in Torino,

presso lo studio dell'Avv. **OMISSIS** che lo rappresenta e difende

per delega in atti

PARTE RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per il Piemonte -, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentato e difeso , ai sensi dell'art 417 bis comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art 42 del D.lg. 31/3/86 n. 80 e successive modificazioni , dalla **OMISSIS** Dirigente dello stesso Ministero elettivamente domiciliata in Torino presso il Centro Servizi Amministrativi , sito in Torino , Via Coazze n. 18.

PARTE CONVENUTA

Oggetto: ricostruzione carriera per servizio estero

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 3/12/2002 , **OMISSIS** conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca , esponeva :

- di prestare la propria attività di ruolo in qualità di docente di scuola media secondaria alle dipendenze del MIUR con decorrenza economica e giuridica a far data dal 1/9/87 ;
- di avere prestato servizio di ruolo dal 27/5/95 al 31/8/97 (per un totale di due anni , sei mesi e 4 giorni) in scuole italiane all'estero ;

- di avere rilevato , nel decreto di ricostruzione di carriera ricevuto il 2/2/2002 , che detto periodo svolto in scuole italiane all'estero veniva supervalutato in maniera riduttiva con anticipi, nel passaggio di posizione stipendiale , riassorbiti al momento della maturazione della posizione stipendiale con il servizio effettivo .

Chiedeva di sentire dichiarare il suo diritto alla progressione economica prevista dall'art 68 del CCNL 5/8/95 con la supervalutazione del servizio prestato all'estero nella misura del doppio per i primi due anni e di un terzo per il restante periodo (art 673 c. 1 T.U. 297/94) senza alcun assorbimento al raggiungimento della superiore posizione stipendiale e

conseguentemente , condannare il MIUR al riconoscimento , nella ricostruzione di carriera , della terza posizione stipendiale a far data dal 1/1/96 (anni 9) e della quarta posizione stipendiale dal 1/9/2000 (anni 15) con condanna al pagamento delle differenze retributive.



Resisteva il MIUR , nel costituirsi in giudizio , contestando in diritto gli esunti avversari e chiedendo la reiezione del ricorso ; con vittoria di spese

All'udienza del 4/6/2003 , dopo avere sentito un funzionario del MIUR in qualità di teste e all'esito della discussione , la causa veniva decisa come da separato dispositivo di sentenza.

RILEVATO E RITENUTO :

- che la Difesa del ricorrente ha evidenziato come il DPR 23/8/88 n. 389 prevedeva una progressione economica e giuridica del personale della scuola strutturata per coefficienti e classi stipendiali (all'interno delle quali venivano concessi aumenti biennali di merito).
- che , con riguardo alla valutazione del servizio estero , la disposizione di riferimento è l'art 673 comma 1 e comma 2 del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione , relative alle scuole di ogni ordine

e grado di cui al d.lgs. n. 297 del 14/6/94, ove si afferma: "Il servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato; agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo.

Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e d'un terzo per gli anni successivi".


- che in ricorso è stato riconosciuto che le maggiorazioni per il servizio estero consistevano nella pura e semplice anticipazione degli aumenti biennali periodici i quali, in caso di passaggio alla successiva classe stipendiale, erano riassorbiti non producendo alcuna effettiva anzianità di carriera (questo indipendentemente dallo svolgimento dell'attività lavorativa in Italia o all'estero).

che, sempre secondo la Difesa del ricorrente, tale previsione sarebbe cambiata a seguito del CCNL 4/8/95 del comparto scuola che ha ristrutturato la retribuzione del personale, inquadrato, sulla base della anzianità giuridica posseduta al 31/12/95, in una delle sette posizioni stipendiali (o "gradoni") previste dalla tabella allegato B al CCNL 1994/97 (arg. Ex art 66 c. 1 e 68 CCNL citato) con eliminazione degli aumenti biennali periodici intermedi.

- che l'inquadramento nelle suddette posizioni stipendiali è avvenuto secondo le disposizioni diramate con la CM n. 595 del 20/9/96 che al punto 2 (interruzioni e supervalutazioni del servizio) dispone che: "l'art 81 del CCNL agosto 1995, ha confermato la vigenza delle particolari norme concernenti la supervalutazione del servizio, i cui benefici si sostanziano nell'attribuzione di una maggiorazione di anzianità che comporta un'accelerazione della progressione economica. E' da ritenere che nella nuova struttura retributiva i benefici in questione - ove non siano stati in precedenza già riconosciuti - debbano essere riconosciuti mediante

l'attribuzione dello scaglione stipendiale in corso di maturazione , con un anticipo temporale corrispondente a quello della supervalutazione ..."

- che , secondo parte ricorrente , ciò comporta che il dipendente che ha prestato la propria attività in servizio di ruolo all'estero avrà la propria anzianità di servizio maggiorata (sia per quanto concerne la progressione economica ex art 68 CCNL che per quanto concerne il trattamento di quiescenza) di quanto previsto dalle norme di supervalutazione, senza alcun riassorbimento in caso di passaggio alla posizione stipendiale superiore per maturazione dell'ordinario periodo di servizio.

 che , a parere dello scrivente , tale tesi non è accoglibile infatti la vigenza della disposizione dell'art 673 del D.lvo 297/94 è confermata dall'art 81 del CCNL 5/8/95 (quindi anche dopo la c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro) norma che espressamente prevede che : "*per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto , ai sensi dell'art 72 del D.lvo n. 29 del 1993 rimangono in vigore le norme di legge e contrattuali vigenti*"

La disposizione sopra richiamata ribadisce in modo inequivocabile che il beneficio in parola , ai fini della progressione in carriera , è di natura prettamente economica e non comporta , come invece accade ai fini pensionistici , una maggiorazione giuridica della anzianità.

- che , come evidenziato dalla teste **OMISSIS** (funzionario presso il MIUR) effettivamente la circolare ministeriale n. 595 del 96 ha ingenerato una situazione di equivoco utilizzando impropriamente la dizione " maggiorazione di anzianità " , tuttavia la stessa circolare ha ribadito che la norma contrattuale richiama le disposizioni di legge vigenti.

In sostanza è solo cambiata la modalità di erogazione degli aumenti di stipendio , passando dalle posizioni stipendiali , che potevano comportare un aumento della retribuzione con cadenza da uno a tre anni , ai cd. " gradoni " con i quali viene ampliata la durata del periodo per passare da un livello stipendiale ad un'altro (in genere la permanenza è tra i tre e i sette anni ;

vedasi la dep. In atti) . In ogni caso il vantaggio per chi presta il servizio all'estero continua a sussistere e consiste , appunto , nel potere usufruire anticipatamente del beneficio stipendiale corrispondente al superiore gradone.

Il ricorso deve , quindi , essere respinto ; non avendo la parte convenuta documentato le spese sostenute nessuna pronuncia deve essere espressa sul punto.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro

Visto l'art. 429 c.p.c.

- respinge il ricorso ;
- nulla in punto spese.

Torino, 4/6/2003

IL CANCELLIERE
Dr. Roberto ASTOLFI

IL GIUDICE
Dott. Piero Rocchetti



depositato in cancelleria oggi
21 LUG. 2003
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Dr. Roberto ASTOLFI

